

N. 01104/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2013, proposto da:

Fausto Zeni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sartori,
Stefano Baciga, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in
Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune Di Bardolino, parte non costituita in giudizio.

Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia,
San Marco, 63;

per l'annullamento

della condizione imposta dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e
Vicenza, ed applicata dal Comune di Bardolino all'autorizzazione
paesaggistica rilasciata al ricorrente in data 14/6/2013 n. 111/13/00

U.T. per l'ampliamento di edificio di sua proprietà, contenente il divieto di installazione dell'impianto fotovoltaico e/o solare sulla copertura; del parere della medesima Soprintendenza in data giugno 2013 prot. n. 15640, limitatamente all'imposizione della descritta condizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento, sulla base della L. n. 14/2009, dell'edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde.

Sulla superficie di una falda era stata prevista la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.

La Soprintendenza esprimeva parere favorevole prevedendo, tuttavia, una prescrizione diretta ad impedire l'installazione dell'impianto fotovoltaico *“in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito*

nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”.

Il Comune di Bardolino recepiva il contenuto di tale parere obbligatorio, rilasciando l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell'ampliamento richiesto, apponendo tuttavia la prescrizione sopra ricordata.

Il ricorrente provvedeva così a impugnare i provvedimenti citati chiedendo l'annullamento della sola condizione e, ciò, nella parte in cui impedisce la realizzare dei pannelli fotovoltaici.

Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività culturali e non il Comune di Bardolino.

All'udienza del 11 Settembre 2013 uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito precisati.

1. Il parere vincolante della Soprintendenza, nella parte in cui contiene la prescrizione sopra citata, appare viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione.

1.1 La Soprintendenza ha argomentato il proprio parere affermando l'esistenza di un'incompatibilità con il paesaggio *“in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”.*

1.2 La semplice lettura della motivazione sopra citata consente di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto

prescinde dall'esprimere un giudizio riferito, in concreto e all'intervento di cui si tratta.

1.3 Nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell'impianto, ma ancora risulta del tutto assente l'individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell'ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq.

1.4 Ne consegue che in mancanza di una valutazione strettamente correlata al caso di specie potrebbe risultare astrattamente ammissibile, sempre e comunque, un giudizio di incompatibilità di una qualunque struttura degli impianti di cui si tratta, suscettibili, in quanto tali e di per sé, di incidere comunque nell'area di riferimento.

1.5 Come correttamente ha rilevato la parte ricorrente un più recente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235), cui questo Collegio ritiene di aderire, ha sancito che *“per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio,”*.

Non è, pertanto, ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto.

1.6 Analogamente si è sostenuto che *“attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle*

peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)”

2. In considerazione dell'orientamento sopra richiamato il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all'autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o solare.

La complessità delle questioni esaminate consente di disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)